

Seduta N° 85

Adunanza 30 GIUGNO 2025

Il giorno 30 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 3-1291/2025/XII

OGGETTO:

S.C.R. Piemonte SpA - Assemblea Ordinaria per il giorno 30 giugno 2025. Nomina di un amministratore, dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente del Collegio Sindacale. Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- la società S.C.R. Piemonte SpA è stata costituita il 21 dicembre 2007 ai sensi della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “*Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES – Piemonte)*” e svolge le funzioni di centrale di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore;
- ai sensi dell'art.1, comma 1.1, dello Statuto sociale approvato con D.G.R. n. 15-6989 del 5 giugno 2023: “*quando non opera in veste di stazione appaltante, SCR opera come società in house della Regione Piemonte*”;
- è società “*a socio unico, partecipata totalmente dalla Regione Piemonte*” ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, dello Statuto sociale;
- la società è controllata ex art.2359 c.c. dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale in forza della D.G.R. n. 32-661/2024/XII del 23 dicembre 2024.

Preso atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria di S.C.R. Piemonte SpA prevista in data 30.06.2025 con il seguente Ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente.*
2. *Determinazioni inerenti alla nomina dell'Amministratore.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione emolumenti.*
4. *Varie ed eventuali.*

Dato atto, relativamente al *punto 2* dell'ordine del giorno, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, che:

- un componente dell'attuale organo amministrativo costituito da tre membri, nominato con D.G.R. n. 26-8472 del 27 aprile 2024, sig Daniele Borioli, ha presentato le proprie dimissioni, come da comunicazione trasmessa dalla società con nota prot. n. 4018 del 05/02/2025 ora agli atti del Settore;
- l'art. 8.1 dello Statuto di SCR prevede che: *“La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, ricorrendone i presupposti, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente”*.
- l'art. 8.2 dello Statuto di SCR prevede che: *“I membri dell'Organo amministrativo (sia esso monocratico che collegiale) sono nominati e revocati, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, dalla Giunta regionale che, in caso di organo amministrativo collegiale, deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011”*;
- l'art. 8.6 dello Statuto di SCR prevede che: *“L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili per non più di una volta. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”*;
- l'art. 2386, comma terzo, del c.c. dispone che gli amministratori nominati [...] scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina;
- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39 e dello statuto la competenza è attribuita alla Giunta regionale;

Tenuto conto che in applicazione della già richiamata legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”*, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 Suppl. Ordinario n. 2 del 13/02/2025, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Dato atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso, è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate – Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, sulla base delle seguenti disposizioni:

- criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 e alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, della D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”*;
- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 *“Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione”*;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”*;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*;
- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell’art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120 in materia di parità di genere;
- art. 8.7 dello Statuto sociale ai sensi del quale: *“Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (o se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile o da altre disposizioni normative statali applicabili e inoltre coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 13 e 13 bis della L.R. 39/1995 nonché al secondo comma dell’art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i.”*;
- art. 9 dello Statuto sociale ai sensi del quale: *“I componenti dell’Organo amministrativo devono essere scelti secondo i criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:*

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali alle attività afferenti l’oggetto sociale;

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti nei settori elencati all’art. 1 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

La carica di Amministratore Unico o di Consigliere di Amministrazione non può essere ricoperta da colui che:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto n.

267 del 16 marzo 1942;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

c) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo in caso di estinzione del reato;

d) versi in ogni diversa ulteriore ipotesi di inconferibilità di incarichi e/o incandidabilità prevista dalla normativa vigente”.

Dato altresì atto che, come da istruttoria del Settore “*Indirizzi e controlli società partecipate*” della Direzione regionale “*Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro*”:

- l'art. 9 comma 7 della legge regionale 39/1995 stabilisce che: “*Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Regionale*”;

- il componente dell'organo amministrativo da nominare, in sostituzione del componente dimissionario sig Daniele Borioli, richiede l'espressione della minoranza consiliare in quanto lo stesso era stato nominato su indicazione dei gruppi di minoranza rappresentati in Consiglio Regionale, la quale, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 7 della legge regionale 39/1995, ha la facoltà di individuare un nominativo;

- con la nota prot. n. 18517 del 15 aprile 2025 trasmessa dal Settore “*Indirizzi e Controlli Società Partecipate*” della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, è stato richiesto ai Presidenti dei Gruppi Consiliari di minoranza in Consiglio Regionale di fornire una indicazione tra le candidature ammissibili pervenute, e che è pervenuto riscontro con la nota prot. n. 23529 del 19 maggio 2025, a firma del Capogruppo del Partito Democratico, come da documentazione agli atti.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore “*Indirizzi e Controlli Società partecipate*” e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il *curriculum vitae* come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ammesse dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell'elenco costituente l'Allegato 1 al presente provvedimento e si è ritenuto di nominare il seguente candidato:

Marco Giovanni Comaschi (nominativo individuato dalla minoranza consiliare),

in quanto provvisto di rilevante esperienza quale giurista di diritto societario.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante regionale, che interverrà all'Assemblea della società in esame, di indicare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società il nominativo sopra menzionato in sostituzione dell'amministratore dimissionario sig Daniele Borioli.

Richiamato l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.39/2013, ai sensi del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità.

Dato atto che è stata già acquisita dagli uffici competenti la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incandidabilità trasmessa dall'interessato, dalla quale non risultano preclusioni all'affidamento dell'incarico.

Dato atto che è stata acquisita, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 39/1995, la dichiarazione sulla disponibilità del candidato ad accettare l'incarico.

Dato atto che, per quanto riguarda il *punto 3.* all'ordine del giorno, con riferimento alla nomina dell'organo di controllo e alla determinazione del compenso, dall'istruttoria svolta dal Settore "*Indirizzi e controlli società partecipate*" della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, emerge quanto segue:

- l'attuale Collegio Sindacale, nominato con D.G.R. n. 18-5291 del 1 luglio 2022, è cessato in occasione dell'assemblea che, in data 15 maggio 2025 (indirizzi di cui alla D.G.R. n. 1-1096 del 12 maggio 2025) ha approvato il bilancio ed opera in regime di *prorogatio* fino al 30 giugno 2025 ai sensi del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modifiche con Legge 15 luglio 1994, n. 444;

- ai sensi dell'art. 14.2 del vigente Statuto, approvato con D.G.R. n. 15-6989 del 5 giugno 2023: "*La Giunta Regionale nomina, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia; la Giunta Regionale, nell'individuazione dei membri del Collegio Sindacale, deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011*". Inoltre, ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto: "*L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale su designazione della Giunta Regionale e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso spettante ai suoi componenti, nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.*" Infine, ai sensi del successivo art. 14.4: "*I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta*";

- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39 e dello statuto la competenza in ordine all'organo da nominare è attribuita alla Giunta regionale;

- ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art.9 comma 7 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39 nell'organo di controllo deve essere rappresentata la minoranza consiliare la quale, ha la facoltà di individuare un componente effettivo ed un supplente;

- per quanto concerne la nomina del Presidente, l'art. 14 comma 3 dello Statuto dispone che: "*L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale su designazione della Giunta Regionale*".

Risulta pertanto necessario procedere alla nomina, ex art. 2449 cc, dei componenti il Collegio Sindacale e alla designazione di uno di essi alla carica di Presidente per la nomina assembleare.

Tenuto conto che, in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati*", l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 Supp. Ordinario n. 2 del 13/02/2025, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature per la nomina ai sensi dell'art. 2397 cc del Collegio Sindacale.

Dato atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore indirizzi e controlli società partecipate – Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, sulla base delle seguenti disposizioni:

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 "*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza*

regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”;

- criteri generali stabiliti con D.G.R. n.154-2944 del 6 novembre 1995, anche alla luce del principio di pari opportunità di cui all’art.13 dello Statuto regionale, e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”;*

- decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;*

- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell’art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120 in materia di parità di genere;

- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 *“Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione”.*

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale indirizzi e controlli società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il *curriculum vitae* come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ammesse dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell’elenco costituente l’Allegato 2 al presente provvedimento.

Dato atto che:

- il numero dei componenti dell’organo da nominare richiede, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 7 della legge regionale 39/1995, l’espressione della minoranza consiliare la quale quindi ha la facoltà di individuare un nominativo;

- con la nota prot. n. 18517 del 15 aprile 2025 trasmessa dal Settore *“Indirizzi e Controlli Società Partecipate”* è stato richiesto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 9 comma 7 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, ai Presidenti dei Gruppi Consiliari di minoranza in Consiglio Regionale di fornire un’indicazione tra le candidature ammissibili pervenute, e che è pervenuto riscontro con la nota prot. n. 69 del 16 giugno 2025, a firma del Capogruppo del Partito Democratico, contenente l’indicazione di nominare Stefania Branca quale componente effettivo e Guglielmo Pepe quale componente supplente dell’organo.

Considerato che, in base all’art. 14 comma 3 dello Statuto societario già richiamato, la Regione Piemonte nomina il Collegio Sindacale e ne designa il Presidente per la nomina in assemblea, nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, le candidature prescelte per l’organo di controllo risultano essere:

- Paolo Rizzello quale componente effettivo dell’organo

- Rita Mancini quale componente effettivo dell’organo

- Stefania Branca quale componente effettivo dell’organo (designato dalle minoranze)

- Miriam Denise Caggiano quale componente supplente;
- Guglielmo Pepe quale componente supplente (designato dalle minoranze);

in considerazione della rilevante e significativa esperienza professionale attestata dagli interessati.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto della Società, la Giunta regionale provvede a designare il Presidente del Collegio Sindacale, la candidatura prescelta risulta:

Paolo Rizzello.

Dato atto altresì che, con la nomina del Collegio Sindacale, deve essere determinato il relativo compenso.

Atteso che l'art. 43 comma secondo della l.r. n. 5/2012 limita il compenso riconoscibile ai componenti degli organi di vigilanza e controllo ad un importo massimo annuo di 15.000 euro per componente.

Richiamato l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il quale fa divieto di riconoscere emolumenti ai soggetti in quiescenza.

Ritenuto di indicare, ai sensi della disposizione appena richiamata e verificato il rispetto della normativa vigente in materia di compensi dal citato Settore competente, che il compenso lordo annuo attribuito al Collegio sia pari all'importo di 30.000 euro, confermando così la remunerazione già prevista a favore del collegio uscente con D.G.R. n. 18-5291 del 1 luglio 2022.

Vista la D.G.R. n. 37-615 del 20/12/2024 "*D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017*".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto i compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sono a carico della stessa società.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024.

Per tutto quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime,

DELIBERA

- di nominare Marco Giovanni Comaschi quale componente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.a., in sostituzione dell'amministratore dimissionario sig Daniele Borioli, la cui candidatura è compresa nell'elenco di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di nominare Paolo Rizzello, Rita Mancini e Stefania Branca quali componenti effettivi, e Miriam Denise Caggiano e Guglielmo Pepe quali componenti supplenti del Collegio Sindacale di S.C.R. Piemonte S.p.a. le cui candidature sono comprese nell'elenco di cui all'allegato n. 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di designare Paolo Rizzello quale Presidente dell'organo per la nomina assembleare;
- di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea ordinaria di S.C.R. Piemonte S.p.A. prevista in data 30.06.2025:
- per quanto riguarda il punto 2 dell'Ordine del giorno, di indicare Marco Giovanni Comaschi quale

componente del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte Spa, nominato dalla Regione Piemonte, in sostituzione dell' amministratore dimissionario sig Daniele Borioli;

- per quanto riguarda il punto 3 dell'Ordine del giorno, di indicare, quali componenti effettivi il Collegio Sindacale di SCR Piemonte S.p.A. Paolo Rizzello, Rita Mancini e Stefania Branca e quali componenti supplenti Miriam Denise Caggiano e Guglielmo Pepe nominati dalla Regione, indicando altresì Paolo Rizzello quale Presidente dell'organo di designazione regionale e di proporre, quale compenso dell'organo di controllo, l'importo annuo lordo onnicomprensivo, già previsto a favore dell'organo amministrativo uscente, secondo le modalità indicate in premessa pari a 30.000 euro;
- *che il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1291-2025-All_1-ALL_1_SCR.pdf



2. DGR-1291-2025-All_2-ALL_2_SCR.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento